



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati

dott. Egiziano di Leo

presidente

dott. Matteo Antonio Sansone

consigliere

dott. ssa Carmela Romano

consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2015**

tra

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -----

----- **appellante**

e

[REDACTED], elettivamente domiciliata [REDACTED], presso lo studio degli avv. ti [REDACTED], giusta procura in atti -----

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], giusta procura in atti -----

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----

----- **appellate**



[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio degli avv. ti [REDACTED], che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti -----

----- **interventrice ex art. 111 c.p.c.**

Conclusioni: all' udienza del 19 giugno 2020, i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 947/15 del 22.4.15, il Tribunale di Foggia ha respinto l'opposizione all'esecuzione intrapresa nei confronti di [REDACTED] dalla [REDACTED] in forza - rispettivamente - di un contratto di mutuo agrario e di un decreto ingiuntivo esecutivo (n. 163/08 emesso dal tribunale di Foggia -sezione di San Severo e confermato con sentenza n. 153/10 del 14.4.10, passata in giudicato).

Con citazione del 26.8.15, ha proposto appello avverso la sentenza [REDACTED], chiedendo l'accoglimento della proposta opposizione.

Si sono costituite [REDACTED]
[REDACTED], chiedendo l'inammissibilità e - nel merito - il rigetto dell'appello, in adesione alle motivazioni poste a sostegno del decisum.

Con comparsa del 20.5.2020, ha spiegato intervento nel processo [REDACTED], quale cessionaria di [REDACTED], facendo proprie le difese della cedente.

All'udienza del 19.6.2020, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione



1. Va preliminarmente dato atto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 186 del 25.6.17, [REDACTED], del cui gruppo bancario faceva parte anche [REDACTED], è stata posta in liquidazione coatta amministrativa; con atto del 26.6.17, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 99/17 (recante "*Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [REDACTED]*"), [REDACTED] in l.c.a. ha ceduto a [REDACTED] le attività e passività costituenti l'azienda bancaria, ad esclusione di alcune attività, tra le quali i crediti classificati o classificabili - in base principi contabili - come crediti "deteriorati" (vale a dire come "sofferenze", "inadempienze probabili" o "esposizioni scadute"), di titolarità di [REDACTED] e delle sue filiali o controllate; con atto del 10.7.17, integrato il 19 e poi il 22 gennaio 2018, [REDACTED] ha ceduto a [REDACTED] in l.c.a. i propri crediti deteriorati, compreso, quindi, quello per cui è causa; con successivo atto dell'11.4.18, in attuazione di quanto disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze con D.M. 22.2.18, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/17, [REDACTED] in l.c.a. ha ceduto in blocco a [REDACTED], che ha acquistato tramite e per conto del [REDACTED], i crediti verso clienti classificati o classificabili - alla data del 26 giugno 2017 - come "in sofferenza", "inadempienze probabili" o "esposizioni scadute" o comunque come "crediti deteriorati" ed altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 del citato d.l.; nel medesimo atto si è altresì previsto l'intervento nelle procedure giudiziarie pendenti della cessionaria, onerata di provvedere "*al deposito delle istanze della cedente per la propria estromissione dai giudizi [...] nonché a richiedere, ove necessario, l'estromissione di [REDACTED]*"; dei suddetti contratti di cessione si è data notizia ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5 del d.l. 99/17, che, al comma 1, espressamente prevede: "*Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2*", disposizione quest'ultima ai sensi della quale "*Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza*



necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. [...] Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”.

Dalla documentazione in atti emerge, perciò, con chiarezza, innanzitutto, che il rapporto giuridico controverso ricade nell'ambito oggettivo della cessione in favore della [REDACTED], avendo questa ad oggetto – giova ribadirlo – i crediti cd. deteriorati vantati da [REDACTED] verso i suoi clienti, tra cui va certamente incluso quello per cui è causa, ed in secondo luogo che la cessione ha acquistato efficacia verso i terzi, compresi quindi i debitori ceduti, a seguito della pubblicazione dell'atto di cessione sul sito della Banca d'Italia, senza la necessità degli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dell'articolo 58 TUB, per effetto di quanto disposto dagli artt. 3, co. 2, e 5, co.1, d.l. 99/17.

Orbene, a fronte della prova dell'effettiva successione di [REDACTED] (ora [REDACTED] s.p.a. nel diritto sostanziale controverso di cui era originariamente titolare [REDACTED], va disposta, ex art. 111 cpc, l'estromissione dal giudizio della dante causa, stante il consenso del successore (Cass. 8052/03).

2. Venendo al merito, col **primo motivo** di appello, si censura la decisione del tribunale di ritenere che le eccezioni di nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo concluso con la [REDACTED] (per difetto di forma scritta, superamento del tasso soglia e illegittima capitalizzazione) non fossero ostative all'esecuzione forzata, potendo farsi valere in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 c.p.c.

La censura è, nei termini di cui appresso, fondata.

Come correttamente rilevato dall'appellante, l'assunto sul quale si fonda la decisione è contrario al principio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui, in caso di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo di natura contrattuale, "il debitore può contrastare la



pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti" (Cass. 21293/11).

Passando, quindi, all'esame delle contestazioni dell'opponente, ritiene questa Corte che, mentre sono fondate quelle relative all'indeterminatezza del tasso pattuito ed all'illegittima capitalizzazione degli interessi, non lo è l'eccezione di usurarietà del tasso.

Dall'esame della documentazione prodotta e dall'analisi svolta dal c.t.u. è emerso che: la banca ha applicato un tasso annuo effettivo (TAE) del 7,3814% non previsto in contratto e superiore al tasso nominale pattuito (TAN) del 7,25 %; le condizioni economiche previste in contratto non sono sufficienti a determinare il tasso effettivo di interesse, alla cui quantificazione il c.t.u. è pervenuto sviluppando le informazioni contenute nel piano di ammortamento, che però non è contestuale alla sottoscrizione del contratto di mutuo del 23.2.2000, ma allegato all'atto di erogazione a saldo del 25.7.2001; il piano di ammortamento è sviluppato in regime di capitalizzazione composta, senza che questa sia stata pattuita nel contratto di mutuo; a parità di TAN, il monte interessi passa da €71.102,42 in regime di capitalizzazione composta (che è l'importo risultante dal piano di ammortamento) a €41.303,52 in regime di capitalizzazione semplice (v. relazione di ctu a firma della dott. ssa [REDACTED]).

2.1. Orbene, primo dato rilevante ai fini dell'indagine devoluta a questa Corte è rappresentato dall'applicazione di un tasso effettivo di interesse (che rappresenta il costo effettivo annuo del finanziamento al netto di spese, commissioni ed oneri accessori, la cui incidenza rileva invece ai fini del T.A.E.G.) diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'occulta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di capitalizzazione composta.



La previsione contrattuale relativa al tasso di interesse contiene, quindi, un'indicazione (quella del TAN) parziale, che nulla dice su aspetti qualificanti del rapporto di credito (relativi ai tempi di riscossione degli interessi ed al regime finanziario adottato), e che si rivela insufficiente a determinare il monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) in caso di adozione - non dichiarata in contratto - del regime di capitalizzazione composta.

Come efficacemente evidenziato dal c.t.u., mentre in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso *“perde questa sua caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è più lineare)”*, *“anzi in tali circostanze, per via della capitalizzazione, il TAN fornisce, come nel caso in esame, una misura sottodimensionata del prezzo costo dell’operazione, rischiando in questo modo di pregiudicare la completezza di informazione al cliente e dunque quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità”*. Pertanto, a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, *“che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice”*, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica generata dall’impiego del regime composto.

Ne deriva, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.

La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia del TAE e del regime finanziario applicato, rende, infatti, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che l'individuazione del tasso effettivo di interesse viene affidata ad un artificioso ed occulto



incremento del tasso pattuito conseguente all'applicazione della formula dell'interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del mutuo e sulla base di un regime finanziario (quello dell'interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019; T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 2008¹).

Opinare diversamente equivale ad accettare che il T.A.N. possa perdere la funzione sua propria, che è quella di misurare il prezzo del finanziamento, per l'effetto esponenziale (anatocistico) connaturato al regime composto adottato.

Del resto, il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse impone che il contratto preveda espressamente il regime finanziario adottato e, con esso, il criterio di calcolo degli interessi trova autorevole espressione nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, *"la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad*

¹ *"Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiore nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici [...]. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.".*



indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso” (cfr. Cass. n. 3855/2018), ma - al contrario - il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile (cfr. Cass. 2317/2007; 12276/2010): “ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem”, in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09).

In definitiva, *“i dati ed il criterio di calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano le difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale”* (cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. id. n. 8028/2018).

Ed ancora, in un recente arresto a sezioni unite (n. 8770 del 12.05.2020), si è ribadita l'esigenza, ai fini di "una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale", di tener conto anche dei "cd. costi occulti", qual è, in difetto di pattuizione scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il "differenziale di costo" implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Né vale di certo ad integrare il requisito in parola la predisposizione, in un momento successivo alla conclusione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l'esito numerico finale dell'applicazione di "criteri" e "parametri" di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto né conoscibili all'atto di assunzione dell'obbligo negoziale.



2.1.1. Peraltro, l'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto *ad substantiam* – ex artt. 1284, co. 3, c.c. e 117 TUB - per la pattuizione degli interessi ultralegali.

Anche sotto questo profilo, pur ammettendosi che tale requisito possa essere soddisfatto *per relationem*, si sostiene da parte della S.C. che il richiamo debba riguardare “*criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse*”.

Ciò che, come già evidenziato, manca nel caso in esame, in cui i criteri in base ai quali viene determinato il tasso di interesse effettivo (regime finanziario adottato e modello di produzione degli interessi) non sono affatto estrinseci né nel contratto né nella documentazione ad esso allegata, né sono “obbiettivamente individuabili” attraverso il loro esame.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell'art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il cd. tasso BOT indicato dalla predetta norma.

2.2. Il secondo dato rilevante, cui invero si è già ampiamente accennato, riguarda l'applicazione, peraltro in assenza di previsione contrattuale, del regime finanziario della capitalizzazione composta, da cui è scaturito un “costo occulto” (per usare l'espressione di cui alla menzionata sentenza a s. u. n. 8770/2020) di €29.798,9, pari alla differenza tra €71.102,42, cioè l'importo degli interessi risultante dal piano di ammortamento, e €41.303,52, pari all'importo degli interessi in un piano di ammortamento con capitalizzazione semplice.

Precisa al riguardo, il ctu: “*E' un dato incontrovertibile sul piano matematico finanziario che l'adozione di un regime di capitalizzazione composta produca interessi sugli interessi, ed è un dato altrettanto incontrovertibile che il regime adottato dall'istituto di credito, nella fattispecie in esame, sia proprio quello della capitalizzazione composta e che tale regime sia intimamente connaturato [...] nella formula che ha determinato l'importo della rata costante nel piano di ammortamento, da*



cui è dipesa la quota interessi, per singola scadenza e complessiva, che il cliente avrebbe dovuto sopportare". E prosegue: "L'ammortamento a rata costante [...] ha determinato, nel regime di capitalizzazione composta adottato, ma non dichiarato, dall'istituto di credito, un'accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi".

E' evidente la violazione dell'art. 1283 c.c., senza che possa in senso contrario invocarsi l'applicazione della delibera CICR del 9.2.2000, sia perché entrata in vigore in data (22.4.00, cioè) successiva alla conclusione del contratto di mutuo (23.2.00) sia perché prevede, ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione, che questa sia prevista da un'apposita convenzione scritta, che nel caso di specie manca.

Il debito va, pertanto, rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB ed in regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all'art. 821, 3° co., c.c.

Ne scaturisce - in base ai calcoli del c.t.u. (sul punto incontestati) - un saldo a credito della [REDACTED] pari a **€53.486,39** (di cui €48.304,26 per credito in linea capitale e €4.182,13 per interessi), in luogo di quello preteso, pari a €100.060,08 alla data del 18.6.12.

2.3. Non è, invece, fondato il rilievo inerente all'usurarietà del tasso di interesse, avendo il c.t.u. escluso che il TEG, calcolato - nell'ipotesi più estrema - nella misura del **7,605%**, tenuto conto di tutte le componenti di costo collegate al mutuo², superi il tasso- soglia, pacificamente misurabile nell'**8,01%** alla data di stipula del contratto, che costituisce l'unico momento determinante per la valutazione del superamento della soglia consentita, non essendo ammessa la cd. usura sopravvenuta (sez. un. 24675/17).

² In particolare, cfr. pg. 34-36 relazione ctu, e all. 11; pgg. 8-9 "sintetica valutazione delle osservazioni delle parti".



Va, di contro, respinta la prospettazione dell'appellante, il quale perviene ad affermare il superamento del tasso soglia dell'8,01% muovendo dall'errato presupposto che si debbano, a tal fine, sommare il tasso corrispettivo (7,25%) con quello di mora (5%).

Ciò in applicazione di un principio di diritto di recente ripetutamente affermato dalla Cassazione, secondo cui “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori”, in quanto, al momento della stipula del contratto, la sommatoria è da escludere, essendo i due tassi alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti, deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori (Cass. 8470/2020, in motivazione; 17447/19).

Ragion per cui si afferma, sempre da parte della S.C., che “la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare” (Cass. 9237/2020).

Dato, perciò, per assodato, sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali, che la verifica del carattere usurario degli interessi moratori non possa essere effettuata, come vorrebbe l'appellante, sommando ad essi quelli corrispettivi, deve escludersi la sussistenza dell'usura.

3. Col **secondo motivo** di appello, si censura l'omessa pronuncia sulle ulteriori contestazioni svolte dall'opponente in merito all'illegittimità dell'azione esecutiva fondata sul mutuo, costituite dall'assenza della condizione legale necessaria alla risoluzione del contratto (art. 40, co. 2, TUB, ossia il mancato pagamento di sette rate di mutuo) e dal mancato



scomputo (dal credito precettato) dell'importo della polizza assicurativa stipulata con [REDACTED].

La censura è infondata.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali «eccezioni» da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono *causa petendi* della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.

Ne consegue, pertanto, che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. 17441/19: nella specie, la suprema corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto tardiva la deduzione dell'opponente, rassegnata solo in sede di memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., relativa alla non assoggettabilità ad espropriazione forzata dell'immobile staggito in quanto oggetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di giudizio di separazione ed asseritamente opponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell'esecuzione; id., 1328/11).

Venendo alla fattispecie in esame, l'opponente ha introdotto le contestazioni relative alla violazione dell'art. 40 TUB ed al mancato scomputo della polizza assicurativa, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 cpc dell'8.1.13, sicché bene ha fatto il tribunale a circoscrivere l'indagine alle sole eccezioni sollevate nell'atto di opposizione, restandogli precluso l'esame di motivi di opposizione diversi da quelli formulati nell'atto introduttivo, stante il divieto di mutamento della domanda.

4. Col terzo motivo di appello, si censura la decisione di dichiarare inammissibili le contestazioni relative all'illegittimità di un titolo giudiziale (il decreto ingiuntivo n. 163/08 chiesto e ottenuto da



[REDACTED] sulla base dell'assegno bancario di €65.300,00 emesso il 28.1.08), omettendo di esaminare fatti sopravvenuti al decreto ed idonei a travolgerlo, quali la risoluzione dell'appalto alla base dell'emissione dell'assegno e l'accertamento in sede penale della provenienza delittuosa del predetto titolo di credito.

La censura è infondata.

E' pacifica, prima che documentata, la definitività del decreto ingiuntivo alla base dell'azione esecutiva promossa da [REDACTED], essendo passata in giudicato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione proposta dal [REDACTED].

Pertanto, correttamente il tribunale ha ritenuto inammissibili le contestazioni relative al credito oggetto del titolo di formazione giudiziale, in quanto precluse dal giudicato.

Costituisce, infatti, diritto vivente il principio, ritenuto conforme al diritto comunitario (Cass. civ., sez. I, 27-06-2018, n. 16983³), secondo cui, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione non si possono addurre contestazioni su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, deducibili esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (Cass. 3716/20; id., sez. un., 19889/19; 22465/18; 29786/17; 21954/17; 3712/16; sez. un., 1238/15; 3850/11). Il giudicato sostanziale conseguente alla definitività del decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 19113/18; 11572/16).

³ Nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che, a fronte dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la spettanza di una speciale indennità prevista da una legge regionale in favore di un allevatore, aveva escluso che il contrasto tra detta provvidenza e il divieto eurounitario di aiuti di stato legittimasse la disapplicazione delle norme processuali interne sull'intangibilità del giudicato.



Ebbene, di questo principio ha fatto esatta applicazione il tribunale, escludendo la sindacabilità - in sede di opposizione ex art. 615 cpc - di un fatto deducibile nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione, quale la provenienza delittuosa dell'assegno bancario in forza del quale fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, a prescindere dal fatto (irrilevante) che l'accertamento del reato sia stato posteriore alla formazione del titolo.

4.1. Quanto, invece, all'eccezione di risoluzione del contratto alla base del titolo di credito, il giudice correttamente non ne ha tenuto conto, trattandosi di eccezione proposta non con l'atto di opposizione, ma con la richiamata memoria ex art. 183 cpc.

5. Col **quarto motivo** di appello, si censura la dichiarazione di inammissibilità delle contestazioni aventi ad oggetto la stima del bene staggito da parte dell'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione, per aver il tribunale erroneamente omissso di esaminare nel merito tali contestazioni senza prima disporre una c.t.u.

La censura è inammissibile.

Il tribunale è pervenuto ad una declaratoria di inammissibilità delle contestazioni, sul presupposto che queste fossero tardive, in mancanza di tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di vendita.

Orbene, dalla suddetta motivazione l'appellante ha completamente prescisso, omettendo di indicare pertinenti ragioni di dissenso rispetto ad essa, e limitandosi, invece, a reiterare la propria contestazione in merito all'erroneità della perizia tecnica d'ufficio.

Ciò in aperta violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).



Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: "L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata").

Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinare il fondamento logico-giuridico (Cass. 3194/19; 12280/16; 18704/15; Sez. Un. 23299/11; 6396/04).

L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle *rationes decidendi* (Cass. 19989/17; 6978/13; 238/10; 4829/09; 12700/01).

Ed invece l'appellante a tale onere non ha assolto, non avendo formulato una censura pertinente rispetto all'argomentazione alla base della decisione impugnata.

Tale motivo di gravame va, quindi, dichiarato inammissibile per violazione dell'onere di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.

6. Resta assorbito il **quinto motivo** di appello, relativo alla liquidazione delle spese, trattandosi di capo della decisione che viene automaticamente caducato per effetto della riforma, ancorché parziale, della sentenza.

Il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente accertamento del minor credito di [REDACTED] nei confronti del [REDACTED], giustifica la parziale



compensazione delle spese giudiziali, nella misura di $\frac{1}{2}$, unicamente nei rapporti con detto istituto di credito; per la restante parte e nei confronti di [REDACTED] le spese, da liquidarsi in dispositivo (in misura pari ai valori minimi previsti dal dm 55/14 e succ. mod., tenuto conto della collocazione del credito all'interno dello scaglione di riferimento), vanno poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED], con citazione del 26.8.15, avverso la sentenza n. 947/15 del 22.4.15 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:

1. estromette dal giudizio [REDACTED];
2. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da [REDACTED], accertata la nullità della clausola del contratto di mutuo agrario del 23.2.00 relativa al tasso di interesse e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, dichiara che il credito per cui [REDACTED] ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di [REDACTED] è pari a [REDACTED];
3. dichiara inammissibili gli altri motivi di opposizione;
4. condanna l'appellante a rifondere a [REDACTED] le spese giudiziali nella misura di $\frac{1}{2}$, che liquida in [REDACTED] per il primo grado ed in [REDACTED] per il secondo, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, compensata la restante metà;
5. condanna l'appellante a rifondere alla [REDACTED] le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in [REDACTED] per il primo grado ed in [REDACTED] per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6. condanna l'appellante a rifondere alla [REDACTED] le spese del giudizio di appello, liquidate in [REDACTED], oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;



7. compensa per $\frac{1}{2}$ le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) tra l'appellante e [REDACTED] e pone la restante parte definitivamente a carico dell'appellante.

Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza del 27 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore
Carmela Romano

Il presidente
Egiziano di Leo

